

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Fallimentare -

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Antonella Dragotto

Presidente

Dott.ssa Roberta Brera

Giudice

Dott. Corrado Croci

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO EX ART. 99 L. FALL.

nel giudizio di opposizione allo passivo iscritto al n. 977 / 2021 R.G. ;

promossa da:

quali soci dello

in proprio e

, difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. ed

elettivamente domiciliati nel loro Studio in

- *parte opponente*

contro

rappresentato e

difeso dall'Avv.

ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio

in

;

- *parte convenuta*

Oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98 l. fall.)

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

§ 1. – Le domande in sede fallimentare.

1.1 - Gli odierni opposenti, avvocati operanti nel campo delle ristrutturazioni giudiziali e stragiudiziali d'impresa, hanno svolto in favore delle società del

un'attività di assistenza legale in un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento del gruppo, concretizzatasi nello studio delle possibili soluzioni, nel deposito di una domanda di concordato con riserva e infine nella redazione del piano e della proposta concordatari, con predisposizione e raccolta dei relativi allegati; nelle more dell'ammissione al concordato hanno, altresì, assistito le società del gruppo nelle procedure competitive ex art. 163 bis l. fall.

Il credito maturato dai tre professionisti, rimodulato con le società clienti nell'ottobre 2019, ammonta verso l'intero gruppo ad € 1.527.000, saldato solo per € 889.600 con un residuo a credito di € 637.400, dei quali € 92.250 riferibili a

1.2 – Dopo l'ammissione al concordato delle società del , il Tribunale di Alessandria, su segnalazione dei curatori, ne ha revocato l'ammissione ai sensi dell'art. 173 l. fall. con decreto in data 30.04.2019 (doc. 3 fasc. curatela) per atti in frode ed ha conseguentemente dichiarato il fallimento delle società stesse, tra cui

Il decreto del Tribunale di Alessandria, insieme con la sentenza dichiarativa di fallimento, è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, che con sent. n. 1778/2019 (doc. 4 fasc. curatela) ha respinto il reclamo, confermando la sussistenza degli atti in frode.

Avverso la sentenza della Corte territoriale è pendente ricorso per cassazione.

1.3 – Con istanza ex art. 101 l. fall. gli avv.ti hanno chiesto di essere ammessi in prededuzione o, in subordine, in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. il residuo credito di € 92.250, più accessori, per le prestazioni rese in occasione del concordato t

Il G.D. ha escluso detto credito con la seguente motivazione:

"Il G.D., lette le osservazioni, esclude il credito in quanto la prestazione non è risultata conforme al modello legale tenuto conto che la procedura è stata revocata ex art. 173 l.f. per la scoperta di atti in frode, ben conoscibili dai professionisti con il ricorso all'ordinaria diligenza, con conseguente accertamento di un evidente inadempimento degli istanti ex artt. 1218 e 1460 c.c. alle obbligazioni assunte, nonché del già avvenuto incasso, in corso di procedura concordataria, di somme ampiamente soddisfattive. In ogni caso non sarebbe possibile riconoscere la prededuzione, trattandosi di crediti sorti in procedura concordataria revocata per la scoperta di atti in frode ai creditori (cfr. Cass. 639/2021)"

La decisione, fondata sul duplice rilievo di un'eccezione di inadempimento, prontamente sollevata dalla curatela in sede di verifica (a), e della piena satisfattività dei pagamenti fino a quel momento ricevuti (a prescindere da ogni profilo di revocabilità) (b), è stata impugnata con l'odierna opposizione allo stato passivo sotto diversi profili.

§ 2. – La pregressa vicenda della revoca dell'ammissione al concordato preventivo di

Occorre preliminarmente ripercorrere la vicenda che ha portato alla revoca, con decreto del 30.04.2019, dell'ammissione al concordato preventivo di

2.1 – Già nella relazione ex art. 172 l. fall. (riportata nel decreto 30.04.2019 del Tribunale di Alessandria, al doc. 3 fasc. curatela) i commissari giudiziali avevano segnalato, al cap. 5 dedicato alle cause del dissesto, l'esistenza di alcune attività compiute da ipoteticamente rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., poste in essere negli anni 2013-2017 e consistite in un'operazione straordinaria di acquisto della centrale elettrica di e di successiva rapida alienazione con contestuale riacquisizione di tale impianto con un *sale and lease back*, effettuato al solo scopo di generare liquidità occorrente a ripagare l'indebitamento del Gruppo, e con contestuale attribuzione al *lessor* dell'unico bene del comparto "bio" del Gruppo evidentemente funzionante e dotato di un apprezzabile valore.

2.2 – L'operazione relativa alla centrale di , da cui hanno avuto origine i rilievi dei commissari, può essere in sintesi così ricostruita.

Nel 2013, , società del proprietaria della centrale, aveva dato corso ad una scissione costituendo e

conferendole attività per € 47 milioni (costituite essenzialmente dal complesso industriale) e passività per € 31,5 milioni – di fatto parte dei debiti che aveva verso la società collegata

Le quote di , del valore di € 15,5 milioni, pari alla differenza tra attività e passività, erano state assegnate a unico socio di

aveva affittato ad il suo ramo d'azienda, costituito dalla centrale, e di seguito concluso con un contratto di *sale and leaseback*, cedendo l'impianto al prezzo di € 45,2 milioni ed assumendolo in locazione finanziaria con un contratto per € 54,9 milioni, dei quali € 15,5 milioni come anticipo sui canoni.

La liquidità entrata in questo modo in era stata poi "spalmata" nel gruppo mediante *cash pooling*, per ripianare i debiti del Gruppo.

2.3 – Nella segnalazione ex art. 173 l. fall., i commissari avevano evidenziato che tale complessa operazione aveva permesso di nascondere, quanto meno fino al 2017, una situazione di insolvenza risalente almeno al 2013, con conseguenti gravi responsabilità degli organi sociali; e che la reale natura e portata finanziaria di tali scelte gestionali non era stata adeguatamente e compiutamente illustrata nella procedura concordataria, in particolare nella relazione ex art. 161, 3° co., l. fall.

Con ciò si sarebbe, allo stesso tempo, impedito ai creditori concorsuali di ottenere una completa ed esaustiva informazione ai fini del voto, dal momento che tali operazioni erano state *"esposte in modo non chiaro, in quanto alla semplice enunciazione degli accadimenti non ha fatto seguito un'adeguata descrizione della loro reale portata ed una conseguente adeguata spiegazione delle relative nature e finalità"*; e, soprattutto, si sarebbe *"tentato di fumare e minimizzare l'esistenza di elementi certi di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, violando le regole di trasparenza e di buona fede che devono animare l'imprenditore in difficoltà quando formula una domanda di concordato"*.

2.4 – Questo Tribunale, nel decreto 30.04.2019, ha ritenuto *"incontestabile che, pur se nel ricorso concordatario e nell'attestazione vengono illustrati i termini delle (tra loro correlate) scissione con la costituzione di stipula del contratto di affitto tra e stipula del contratto di lease back tr*

, da leggersi in unum corpus, nulla venga detto circa le reali motivazioni delle operazioni (e circa i disastrosi effetti finali che hanno avuto), finalizzate a mantenere in essere rapporti di credito con un Istituto bancario probabilmente dubbioso della solidità

della sua controparte, ad esso trasferendo l'unico bene aziendale ultimato, funzionante e quindi di sicuro valore, del quale la società si è privata a tutto beneficio di _____, senza poi tenere in conto che la gestione di _____ era inevitabilmente destinata a generare negli anni larghe perdite.

Appare quindi evidente" prosegue il Collegio di primo grado "che i fatti sopra descritti – lungi dal costituire mere diverse "valutazioni" dei Commissari - rilevano l'esistenza di dati volontariamente occultati afferenti il patrimonio del debitore e idonei ad alterare la percezione dei creditori, in quanto la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato diverge da quella "scoperta" dai Commissari. In particolare, tali circostanze appaiono illuminanti sulle vere cause della crisi e hanno consentito agli organi sociali di occultare perdite nonché l'esistenza di un patrimonio netto negativo risalente al 31.12.13 (circostanza vieppiù apprezzabile alla luce dell'evidente inconsistenza del capitale, alimentato ab origine con un apporto di € 16 milioni effettuato nel giugno 2013 a favore della scissa _____ solo sulla carta tramite un movimento contabile infra gruppo), con conseguente aggravamento del dissesto fino al deposito della domanda di concordato ...". Le condotte che avevano portato a tale situazione erano "fonte di sicura responsabilità in capo agli organi sociali e rilevano ex se, a prescindere dall'effettivo esperimento e fruttuosità di un'eventuale azione di responsabilità"; inoltre, gli atti in frode scoperti dai creditori rendevano esperibili azioni revocatorie e risarcitorie anche nei confronti di soggetti diversi dagli amministratori di _____ nonché ex art. 2497 c.c. dei soggetti controllanti.

Ciò, sempre ad avviso del Tribunale, si sarebbe tradotto non soltanto in una "evidente assenza della ... completa disclosure" nel piano concordatario, ma in una situazione di volontario occultamento di dati afferenti al patrimonio del debitore insolvente, idonea ad alterare, agli effetti dell'art. 173 l. fall., la percezione dei creditori "in quanto la situazione patrimoniale della impresa prospettata con la proposta di concordato appare diversa da quella scoperta dai commissari".

Da ciò la revoca dell'ammissione di _____ al concordato preventivo e il successivo suo fallimento.

2.5 – La Corte d'Appello di Torino, nella sent. n. 1778/2019, ha pienamente condiviso e fatto propri i rilievi del primo Giudice.

Ha anzitutto rimarcato la Corte territoriale "come il Tribunale non abbia affatto compiuto una valutazione di meritevolezza non richiesta dall'art. 173 l.f., ma abbia semplicemente

evidenziato le carenze informative che hanno determinato la revoca dell'ammissione al concordato. Ciò è ... avvenuto non per effetto di una diversa valutazione della significatività di fatti compiutamente allegati, ma dalla ritenuta originaria incompletezza dell'informazione fornita ai creditori sui fatti rilevanti ai fini dell'ammissione al concordato, informazione per tale ragione inidonea a consentire loro di comprendere la reale situazione patrimoniale ed economica della società proponente e di valutare consapevolmente l'utilità economica del concordato rispetto a quella della dichiarazione di fallimento".

Nello specifico, la Corte ha poi rilevato:

a) con riguardo al cash pooling infra-gruppo, che ha permesso di distribuire alle altre società la liquidità entrata in dal sale and lease back, per ripianare i loro debiti, che "la proposta concordataria e il piano non contengono ... (secondo la stessa prospettazione della reclamante, che neppure indica ove ciò sia avvenuto nel contesto di tali atti) specifiche indicazioni concernenti l'utilizzo da parte delle società del gruppo del cash pooling ed, in particolare, in merito alle relative previsioni e modalità. Esse compaiono, invece, nella relazione ex art. 161, 3° co."; ma, prosegue la Corte, "nella citata relazione vi è ... una mera descrizione in termini generali del funzionamento del cash pooling infragruppo mentre successivamente, a proposito dei singoli crediti infragruppo, vi sono vari riferimenti ad esso e più volte gli attestatori affermano di avere preso visione del relativo contratto: in merito al suo contenuto, però, nulla viene detto né viene riferito quali siano esattamente le pattuizioni in esso contenute (....). Per di più, il contratto di cash pooling in concreto utilizzato dalle società del , del quale [poi faceva parte, non risulta essere stato allegato tempestivamente (la reclamante lo ha prodotto solo in sede di reclamo ...) ed, in ogni caso, i creditori sarebbero inammissibilmente stati costretti a ricavare informazioni certamente rilevanti in funzione delle loro valutazioni e dell'espressione del voto sulla proposta da un diretto esame del contratto in questione a causa delle carenze, sul punto, della proposta e dell'attestazione E' quindi evidente che i creditori non avevano alcuna possibilità di comprendere – per effetto dell'assenza del contratto e degli elementi utili nella proposta e nel piano concordatari – neppure attraverso le indicazioni, sostanzialmente solo di massima, desumibili dall'attestazione, quale fosse il contenuto effettivo del contratto di cash pooling al quale partecipava e, in particolare, quali ne fossero l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, la misura degli interessi attivi e passivi, le commissioni applicabili in favore della società pooler";

b) con riguardo all'operazione relativa alla centrale di _____, che non solo mancavano nella proposta concordataria e nel piano spiegazioni circostanziate sulla logica economica di tale operazione, ma che le indicazioni fornite solo nella memoria del 27.03.2019, in replica alla segnalazione ex art. 173 l. fall. dei commissari, erano non soltanto "tardive rispetto al momento in cui avrebbero dovuto essere fornita ai creditori una completa e corretta informazione [ossia nella proposta e nel piano, a scioglimento della riserva ex art. 161, 6° co.], ma anche di natura sostanzialmente decettiva, tale da indurre ambiguità sulla finalità dell'operazione e da dimostrare che esse non erano chiare neppure agli attestatori che, conseguentemente, non erano neppure in grado di chiarire un profilo certamente significativo per i creditori e che nei suoi aspetti e riflessi prettamente fattuali era effettivamente comprensibile soltanto avendo presente lo scopo che la società mirava a conseguire (...). La relazione ex art. 161, 3° co., l. f." conclude la Corte "risulta, quindi, quanto meno ipotetica ed ambigua poiché rende in effetti difficile comprendere se l'operazione di sale and lease back sia stata del tutto antieconomica o abbia generato tale un saldo positivo, e ciò a fronte della conclusione cui sono giunti i commissari secondo la quale dalla alienazione ad _____ della centrale e successiva stipula di un contratto di leasing, per _____ era derivato un saldo negativo di circa € 11.000.000, il che rappresenta certamente un fatto e non una mera valutazione. Inoltre, dal punto di vista strettamente informativo, i commissari hanno ... pure rilevato che l'operazione era carente di documentazione esplicativa mancando le relazioni ex art. 2501 quinquies e sexies c.c. e la relazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. ed essendo le verbalizzazioni del C.d.A. molto stringate: tali carenze originarie si risolvono, quindi, in una carenza informativa anche ai fini che ora interessano".

La Corte torinese ha per il resto ritenuto corretta la valutazione del Tribunale per cui sarebbe ininfluenza per l'accertamento degli atti in frode la difficoltà a quantificare il danno e la possibile fruttuosità delle azioni risarcitorie verso gli amministratori e le controllanti, dato che mancano comunque nel piano le valutazioni circa l'esperimento di azioni di responsabilità per le condotte denunciate dai commissari giudiziali.

§ 3. – L'inadempimento degli attestatori – odierni opposenti.

Per giurisprudenza costante (*ex multis*, Cass., 4.05.2018, n. 10.752), l'ammissione al passivo del credito del professionista che ha prestato assistenza all'imprenditore in una procedura di concordato preventivo poi seguita dal fallimento può essere disposta soltanto

ove la relativa prestazione sia risultata comunque necessaria, ad una valutazione prognostica *ex ante* ed a prescindere dai successivi esiti, per una corretta conclusione della procedura ed in rapporto alle finalità da essa perseguite di superare lo stato di crisi dell'impresa e di assicurare il soddisfacimento dei creditori, sia pure parziale. L'ammissione del credito del professionista va invece esclusa quando si accerti l'inutilità dell'opera da lui svolta per la procedura concordataria e/o la sua inadeguatezza.

Nel caso in esame, la proposta di concordato ed il piano al quale hanno lavorato gli odierni oppositori si sono rivelate incomplete, per quanto segnalato nel decreto che dichiarava inammissibile il concordato, confermato dalla Corte territoriale nella sentenza reiettiva del reclamo ex art. 18 l. fall., ed hanno quindi impedito di offrire ai creditori una puntuale informazione su tutti i dati occorrenti per una valutazione di convenienza della proposta concordataria in rapporto alla soluzione fallimentare, tra cui gli eventuali crediti risarcitori ex art. 2476 c.c. da *mala gestio* verso gli amministratori o ex art. 2497 c.c. verso le società controllanti o, in concorso e personalmente, gli amministratori di esse o le eventuali attività recuperatorie o risarcitorie in relazione agli atti costituenti abuso di direzione.

L'opera per cui ora si chiede il compenso si è, cioè, rivelata di fatto inutile per il concordato, in relazione, in particolare (cfr. da ultimo, Cass., 2.02.2021, n. 2288), al dovere che incombe sul professionista di esplicitazione completa di tutti i fatti rilevanti per consentire una formazione piena e consapevole della scelta di voto dei creditori, con il compendio asseverativo della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ed al livello di diligenza professionale esigibile ex art. 1176, 2° co., c.c. nella circostanza – e dunque tanto più elevato quanto di maggior complessità si presentavano le vicende alla origine della crisi dell'impresa richiedente il concordato.

Fondata è, quindi, la contestazione dell'inadempimento effettuata dalla curatela, che evidenzia, anche alla luce dei passaggi che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del concordato, la inutilità dell'attività di cui ora si chiede il pagamento in prededuzione o, in via gradata, al privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.

§ 4. – Segue, l'inadempimento degli attestatori. Le contestazioni degli oppositori.

I tre professionisti hanno contestato la sussistenza dell'inadempimento, riproponendo in questa sede i motivi alla base del reclamo avverso il decreto del Tribunale del 30.04.2019 e del successivo ricorso per cassazione contro la sent. n. 1778/2019 della Corte d'Appello di Torino.

Ora, tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale hanno posto a base della revoca ex art. 173 l. fall. dell'ammissione di _____ al concordato preventivo l'incompleta o parziale *disclosure* della situazione economico-finanziaria della società richiedente, con riferimento all'operazione di *lease back* della centrale di _____ e all'utilizzo degli utili così ricavati per il ripianamento di debiti di altre società del gruppo.

4.1 – Ad avviso dei tre professionisti, la disamina della complessa operazione articolatasi nella scissione tra _____, nell'assegnazione a quest'ultima della centrale di _____ nella successiva cessione dell'impianto ad _____ e nella sua contestuale concessione in *leasing*, risultante dagli allegati alla proposta di piano, sarebbe stata invece completa ed esaustiva.

A ben vedere, è dalla stessa lettura degli estratti riportati nel ricorso in opposizione che si evince come la descrizione dell'operazione si sia limitata alla mera narrazione di accadimenti storici senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni economiche della operazione, i suoi risultati auspicati e gli effetti economici negativi che, per contro, essa avrebbe avuto sulla società poi fallita – come dati di assoluto rilievo indispensabili per la formazione del consenso dei creditori sulla proposta di piano.

Non può che richiamarsi, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità citata nel decreto del 30.04.2019: ossia che i fatti rilevanti ai fini del voto debbono essere adeguatamente e compiutamente esposti nel piano e nella proposta concordataria, indipendentemente dalla conoscenza che di essi abbiano avuto *aliunde* i creditori concorsuali (Cass., 23.03.2018, n. 7379); che ai fini di una corretta ed idonea *disclosure* non basta l'inserzione formale di singole operazioni in contabilità, e che anzi tali insufficienti indicazioni "*se non riprese ed adeguatamente illustrate in sede di ricorso di concordato, integrano*" il presupposto dell'art. 173 l. fall. "*allorché il giudice di merito ne riscontri l'obiettiva portata decettiva, poiché alla base di una incompletezza e chiarezza della stessa situazione patrimoniale con cui la proponente perviene a definire, instaurando con il ricorso il procedimento di concordato, il contesto concorsuale informativo ...; essi infatti si risolvono in un limite esplicativo che non può essere superato solo a seguito delle contestazioni giudiziali, attenendo al prescritto requisito di attendibilità e veridicità iniziali*" (così Cass., 8.11.2017, n. 26.429).

4.2 – Sostengono, di seguito, gli opposenti che anche il rapporto di *cash pooling* infra gruppo, sulla scorta del quale gli utili ricavati da _____ dal *lease back* della centrale di _____ per "spalmare" la liquidità in entrata verso le altre

società del gruppo e ripianare i loro debiti, sarebbe stato esaustivamente descritto in atti del concordato – in particolare, si dice sufficiente a tal fine il contenuto del report della società di revisione allegato tra i documenti concordatari.

Sui dati incompleti o mancanti circa il *cash pooling* infra-gruppo si richiama quanto rilevato dalla Corte d'Appello di Torino nella sent. n. 1778/2019, riportato sopra, al § 2.5.

Merita di aggiungere, quanto all'obbligo per il proponente il concordato di fornire una completa informazione ai creditori, il passaggio motivazionale della sentenza in cui la Corte territoriale ne illustra i contenuti: *"tale informazione adeguata deve essere immediata ed immediatamente fruibile, senza necessità di dovere ricostruire attraverso la documentazione contabile la situazione economico patrimoniale e di verificare la genuinità dei dati di fatto offerti; i creditori debbono, cioè, potersi rendere conto della portata economica della proposta concordataria e del suo fondamento economico-finanziario e patrimoniale sulla sola base dei dati di fatto contenuti in essa e negli allegati; la completezza informativa deve, poi, essere verificata sulla base della proposta e del piano concordatari, che gli allegati documenti esplicitano I dati di fatto riportati nella proposta e nel piano, nonché negli allegati, debbono essere immediatamente chiari ed esaustivi, e non possono essere integrati progressivamente, "a step", dal debitore né integrati mediante le verifiche e le valutazioni del commissario giudiziale, il cui compito non è quello di concorrere a fornire ai creditori un'informazione corretta, ma di verificare che ciò sia stato fatto dal debitore"*.

Neppure in questo caso, quindi, le censure dei professionisti colgono nel segno, essendosi su di esse già esaustivamente (e in maniera senz'altro convincente, per questo Collegio) espressi sia il Tribunale nel decreto del 30.04.2019, sia la Corte d'Appello nella sent. 1778/2019.

4.3 – Hanno poi contestato i tre professionisti che l'incompleta o parziale *disclosure* effettuata nella proposta concordataria possa costituire, di per sé sola, atto in frode ai creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 l. fall.; in ogni caso, per aversi atto in frode occorrerebbe una scoperta da parte del commissario giudiziale di un fatto rilevante non esposto prima, mentre nella specie tutta la vicenda relativa alla centrale di era già stata riferita nel piano.

Anche in questo caso, pare sufficiente richiamare quanto già ampiamente argomentato dal Tribunale nel decreto del 30.04.2019: che cioè, atto in frode rilevante ai fini della revoca del concordato è non soltanto il fatto scoperto dal commissario giudiziale perché in

precedenza ignoto ai creditori nella sua materialità, ma anche *"il fatto non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati, e che quindi può dirsi "accertato" dal commissario, in quanto individuato nella sua completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori, solo successivamente"* (così la Cass., 18.04.2014, n. 9050; nello stesso senso, Id., 29.07.2014, n. 17.191; Id., 26.11.2018, n. 30.537); e che gli atti in frode possono consistere sia nell'aver taciuto totalmente fatti rilevanti, sia nell'averli descritti in modo inadeguato e incompiuto, giacché *"in entrambi i casi, si tratta di comportamenti del debitore che abbiano una valenza decettiva, onde pregiudicano il consenso informato dei creditori"* (Cass., 22.02.2016, n. 3409; conf., Id., 7.03.2017, n. 5689).

4.4 – Ulteriore motivo di doglianza degli opposenti è che il G.D., in violazione del limite della buona fede sancito dall'art. 1460, 2° co., c.c., avrebbe negato loro il compenso in accoglimento di un'eccezione di inadempimento sebbene l'inadempimento riscontrato, a tutto concedere, non fosse grave, tenuto conto della complessiva entità dell'opera prestata; ciò considerando anche che da tale presunta inadempienza del contratto d'opera professionale non sarebbe derivato alcun danno per _____ o per le altre società del _____, anch'esse fallite.

La difesa appare infondata, così come inconferente è il richiamo all'art. 1460 cpv. c.c.

L'omissione di dati che, se oggetto di informazione preventiva e analitica ai creditori, avrebbero permesso loro di valutare correttamente la situazione economico-finanziaria della richiedente, anche in rapporto alle altre società del gruppo, e dunque, in ultima analisi, di individuare i possibili profili di responsabilità degli amministratori o per abuso di direzione, nonché l'esperibilità di azioni revocatorie o recuperatorie, ha reso affatto inutile la complessa attività professionale dei tre professionisti, rendendo la loro prestazione priva di funzionalità rispetto al suo scopo di condurre la cliente ad una favorevole conclusione della procedura concordataria.

L'assenza di un pregiudizio economico per la committente o per le società collegate (o, quanto meno, il fatto che la curatela non abbia invocato uno specifico danno, anche in termini di aggravamento del dissesto) sono, a tal fine, elementi irrilevanti, bastando la constatazione come sopra dell'inutilità dell'opera svolta e della sua inidoneità, anche astratta, a perseguire gli interessi della cliente, che di tale opera si era avvalsa per poter concludere un concordato con i suoi creditori; del resto, la curatela non ha propriamente opposto alle pretese degli opposenti un'eccezione riconvenzionale di compensazione con

il contro-credito risarcitorio da inadempimento, ma si è limitata ad eccepire l'inadempienza stessa del rapporto professionale in relazione ai suoi scopi.

4.5 – Da ultimo, i ricorrenti osservano che a prescindere dalla (presunta e comunque contestata) incompletezza o parzialità dell'informazione fornita ai creditori, essi avrebbero in ogni caso svolto una cospicua e complessa attività a favore di _____, rispetto alla quale il compenso ricevuto dalla cliente prima della dichiarazione di fallimento non potrebbe essere ritenuto – come invece il G.D. – “*ampiamente soddisfattivo*”; in particolare, evidenziano che la loro opera sarebbe stata decisiva per salvaguardare i valori aziendali attraverso la vendita delle aziende del _____, avvenuta nell'ambito della procedura concordataria.

4.5.1 – Con un primo mandato professionale conferito con lettera d'incarico 20.09.2017 (doc. 1-a), allo Studio legale degli odierni oppositori veniva commissionato di assistere le società del _____ nell'operazione di ristrutturazione del debito, compresa l'eventuale elaborazione e il deposito della proposta e del piano di concordato. Il compenso per tale primo mandato, per il caso di predisposizione e deposito del ricorso per concordato con relativo piano, viene quantificato dal punto 3.10 in un importo fisso pari a complessivi € 500.000, oltre accessori, più una “*commissione di successo*” pari ad ulteriori € 200.000, più accessori; sempre in base al punto 3.10, la somma, riferita all'attività svolta a favore dell'intero gruppo societario, sarebbe stata suddivisa tra le società del _____ con una percentuale a carico di _____ pari all'1 % del totale (€ 50.000, più eventuali € 20.000 come “*commissione di successo*”).

Con una seconda lettera d'incarico del 31.08.2018 (doc. 1 b-fasc. oppositori) veniva dato mandato ai tre professionisti per l'assistenza legale del gruppo nella vendita degli *assets* del _____, disposta ex art. 163 bis l. fall. nell'ambito della procedura concordataria. Il compenso per tale secondo mandato viene quantificato (art. 3 – proposta economica) in un importo fisso pari a complessivi € 150.000, oltre accessori, più una “*commissione di successo*” pari ad ulteriori € 250.000, più accessori; la somma, riferita all'attività svolta a favore dell'intero gruppo societario, sarebbe stata percentualmente suddivisa tra le società del _____ “*sulla base della valutazione finale nell'ambito della operazione Share Deal e/o Assets Deal e quindi, comunque, sulla base dell'attivo che ciascuna società realizzerà a seguito del perfezionamento dell'operazione*” _____.

Con una terza lettera del 15.10.2018 (doc. 1-d fasc. opposenti), venivano "rimodulati" i termini di pagamento dei crediti rimasti impagati sulla base del primo e del secondo mandato, indicati in € 630.000, stabilendo, per quel che qui interessa, che l'onorario relativo all'attività svolta a favore di _____ fosse pari al 15 % del totale.

Tutti i documenti contrattuali sono opponibili ex art. 2704 c.c. al fallimento.

4.5.2 – L'importo globalmente rivendicato dai tre professionisti ammonta ad € 92.250, dei quali (p. 13 del ricorso) € 76.000 riguardanti le attività oggetto del primo mandato (quello di cui alla lettera 20.09.2017) e la restante parte, pari ad € 16.250, riferibile alla vendita ex art. 163 bis l. fall. degli *assets* aziendali, oggetto della seconda lettera d'incarico.

4.5.3 – Ora, l'accertamento come sopra dell'astratta inidoneità dell'opera svolta dai tre professionisti in funzione del concordato preventivo ad assicurare un esito favorevole della proposta concordataria, porta a dire che tale opera, per la parte relativa alla proposta concordataria (ossia all'oggetto del primo mandato), si è rivelata affatto inutile allo scopo per cui è stata resa: da essa, dunque, non sorge alcun diritto per il professionista ad un compenso – cioè a dire, la quota parte delle somme qui rivendicate dai tre legali pari ad € 76.000 non spetta loro in alcun modo.

Resta da valutare l'assistenza legale prestata nella procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall. conclusasi con la vendita di complessi aziendali a _____, e la quota-parte degli importi richiesti con la domanda di ammissione al passivo (e ribaditi in questa sede di opposizione) assomma ad € 16.250.

Gli opposenti risultano nondimeno avere ricevuto dalla società fallita _____ una cifra pari ad € 95.850.

Corretto, dunque, è il rilievo del G.D., nell'escludere il loro credito, che detta somma risulta soddisfacente del residuo importo riferibile all'assistenza legale nella procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall.

§ 5. – Conclusioni.

L'opposizione, per concludere, si rivela infondata e deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta dagli avv.ti

in proprio e quali soci dello Studio _____, contro il

_____, con ricorso ex art. 99 l. fall. depositato in data

26.03.2021:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna gli opposenti, in solido tra loro comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.030, esclusa la fase istruttoria/di trattazione non tenutasi, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.

Così deciso in Alessandria, nella camera di consiglio del 28.09.2021.

Il Presidente

Dott. Antonella Dragotto

Il Giudice Estensore

Dott. Corrado Croci